COMUNE DI NAVE U
Protocollo N.0022417/2023 del 29/12/2023

Autorità Nazionale Anticorruzione - SG - USI - Servizi informatici interni - Prot. Ingresso N.0000400 del 02/01/2024

COMUNE DI NAVE

VERIFICA PERIODICA SITUAZIONE GESTIONALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

RICOGNIZIONE AL 31/12/2022

1 PREMESSA SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI 3

1.1 DEFINIZIONI 3
1.2 L'ISTITUZIONE E LE FORME DI GESTIONE 4
1.3 LE MODALITÀ DI GESTIONE 5
1.4 IL CONTRATTO DI SERVIZIO 6
1.5 GLI SCHEMI-TIPO 7
1.6 GLI ADEMPIMENTI PREVISTI 7

2 LA VERIFICA PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SPL 8

3 RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI 8

4 SERVIZI PUBBLICI LOCALI SOGGETTI A VERIFICA PERIODICA 10

4.1 DISTRIBUZIONE GAS 11
4.2 SERVIZIO FARMACIA 13
4.3 SERVIZIO IGIENE URBANA 23
4.4 SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 26
4.5 REFEZIONE SCOLASTICA 29

1 PREMESSA SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 ha riordinato la disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale.

La nuova disciplina introdotta dal decreto interviene in modo organico e puntuale in tema di istituzione, organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, a rete e non, perseguendo adeguati livelli di responsabilità decisionale ed assicurando, al contempo, idonee forme di consultazione pubblica e di trasparenza nei processi valutativi e negli esiti gestionali dei servizi.

Le finalità ultime della riforma involgono tanto il principio di concorrenza, rispetto al mercato, quanto quello di sussidiarietà orizzontale, rispetto al rapporto con la società civile.

Infatti, l'esercizio del potere pubblico in materia, in ordine all'istituzione ed alla modalità di gestione dei servizi pubblici, deve "garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale" e, al contempo, assicurare l'adeguatezza dei servizi in termini di "accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza".

1.1 Definizioni

Nell'ambito dei servizi pubblici, tradizionalmente, opera la distinzione tra quelli finali, strumentali e locali:

a) **servizi finali** sono quelli pubblici in senso stretto atteso che mirano a soddisfare, in via primaria e diretta, le esigenze sociali manifestate da una data collettività. Esempi di servizi pubblici finali o in senso proprio sono quelli che riguardano la gestione di: asili, assistenza diversamente abili, assistenza domiciliare, assistenza minori, biblioteca, musei, servizi sociali in genere, teatro, ecc;

b) **servizi strumentali**, non realizzano in via immediata un bisogno sociale ma si limitano a fornire ad un settore dell'Amministrazione un dato servizio che, solo in via mediata, è funzionale alla realizzazione dell'utilità collettiva. Esempi, invece, di servizi strumentali sono: manutenzione edifici, manutenzione verde, manutenzione strade, servizi ausiliari e di supporto, riscossione entrate ecc;.

c) per **servizi pubblici locali** s'intende qualsiasi attività che preveda la produzione di beni e servizi rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle Comunità locali.

I servizi pubblici locali a loro volta si distinguono in servizi:

a) **servizi pubblici locali di rilevanza economica**: sono definiti all'art. 2 come *"i servizi di interesse economico generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale*"; Ai fini della qualificazione di un servizio pubblico locale sotto il profilo della rilevanza economica, non importa la valutazione fornita dalla pubblica amministrazione, ma occorre verificare in concreto se l'attività da espletare presenti o meno il connotato della ''redditività`'', anche solo in via potenziale. (Consiglio di Stato, sezione V, 27 agosto 2009, n. 5097);

b) **servizi pubblici locali privi di rilevanza economica: s**ono, invece, quelli realizzati *senza scopo di lucro* (es. i servizi sociali, culturali e del tempo libero), che vengono resi, cioè, con costi a totale o parziale carico dell'ente locale.

c) **servizi a rete:** sono definiti a rete "*i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente*". Esempi di servizi a rete sono: servizio idrico, servizio gas, servizio energia elettrica, trasporto pubblico locale.

1.2 L'istituzione e le forme di gestione

I servizi pubblici locali possono essere istituiti dalla legge, ma anche deliberati dall'Ente locale da parte del Consiglio comunale nell'esercizio delle prerogative di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, tra cui quella di delibera in tema di "organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione" (art. 42 lett. e).

L'art. 10, c. 1, del decreto in parola stabilisce che "Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge".

La legge, quindi, può costituire una situazione giuridica definibile di "privativa" allorché una determinata attività o servizio possano, o debbano a seconda dei casi, essere esercitati esclusivamente dal soggetto che ne detiene il diritto; ne deriva l'obbligatorio espletamento da parte dei Comuni, i quali lo esercitano con diritto di privativa, nelle forme di cui all'art. 112 e segg. del D.Lgs. 267/2000 oltre che nel rispetto della normativa speciale nazionale (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e regionale (es. Legge Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26). Come chiarito dalla giurisprudenza (a contrariis TAR Sardegna, sezione I, sentenza 4 maggio 2018, n. 405), l'assenza di un regime di privativa comporta l'obbligo dell'amministrazione competente di acquisire il servizio con idonea motivazione.

L'art. 12 del D.Lgs. 201/2022 prevede, inoltre, che, qualora risulti necessaria l'istituzione di un servizio pubblico per garantire le esigenze delle comunità locali, l'ente locale deve verificare se la prestazione del servizio possa essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato. Di tale verifica deve esserne dato adeguatamente conto nella deliberazione consiliare di istituzione del servizio, nella quale sono altresì indicatele eventuali compensazioni economiche.

A sua volta, l'articolo 14 del decreto 201/22 individua espressamente le diverse forme di gestione del servizio pubblico, tra cui l'ente competente può scegliere, qualora ritenga che le gestioni in concorrenza nel mercato non siano sufficienti e idonee e che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori.

Il citato art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 attiene alla scelta tra le forme di gestione del servizio pubblico locale e non alle modalità di istituzione del servizio pubblico locale diverso da quelli già previsti dalla legge, che è disciplinato dall'art. 10 c. 3 del medesimo decreto.

Le due norme (artt. 10 e 14), dunque, hanno oggetti diversi in quanto la scelta dell'estensione della privativa comunale richiede una motivazione che abbia per oggetto la necessità o l'opportunità di sostituire il servizio offerto sul mercato con quello degli enti locali assuntori, mentre la motivazione richiesta dall'art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 attiene alla scelta tra un

singolo operatore od un numero limitato di operatori (TAR Lombardia, Milano, sentenza n. 2334/2023).

1.3 Le modalità di gestione

Le modalità di gestione previste sono:

a) **affidamento a terzi**, secondo la disciplina in materia di contratti pubblici (d.lgs. 50/2016, ora d.lgs. n. 36/2023), ossia attraverso i contratti di appalto o di concessione;

b) **affidamento a società mista pubblico-privata**, come disciplinata dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il cui socio privato deve essere individuato secondo la procedura di cui all'articolo 17 del medesimo decreto;

c) **affidamento a società in house**, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al D.lgs. n.175/ 2016;

d) **gestione in economia mediante assunzione diretta** del servizio da parte dell'apparato amministrativo e delle ordinarie strutture dell'ente affidante o mediante azienda speciale quale ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto (art. 114, c. 1 del D.Lgs. 267/00), limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete.

La scelta della modalità di gestione del servizio, di competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 lett. e) del TUEL, deve essere oggetto di apposita deliberazione, accompagnata da una relazione nella quale si deve dare atto delle specifiche valutazioni che l'organo deliberante ha effettuato sulla base dell'istruttoria tecnica degli uffici.

In particolare, nella relazione istruttoria, in ordine al modello gestionale prescelto, si deve tener conto:

- delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali;
- della situazione delle finanze pubbliche e dei costi per l'ente locale e per gli utenti;
- dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili;
- dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati;
- dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche a cura degli enti locali sulla situazione gestionale.

In particolare, nel caso di **affidamenti in house**, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, la motivazione della deroga al mercato deve essere particolarmente curata e approfondita, atteso che l'art. 17 del D.Lgs. 201/22 dispone che, la motivazione della scelta di affidamento deve dare espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house.

Tale motivazione può essere fondata anche sulla base degli atti e degli indicatori (costi dei servizi, schemi-tipo, indicatori e livelli minimi di qualità dei servizi) predisposti dalle

competenti autorità di regolazione nonché tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche a cura degli enti locali sulla situazione gestionale.

Nel caso dei **servizi pubblici locali a rete,** alla deliberazione deve essere altresì allegato un **piano economico-finanziario (PEF),** asseverato, da aggiornare triennalmente, che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento.

1.4 Il contratto di servizio

Il contratto di servizio, previsto dall'art. 24 del decreto 201/2022, è lo strumento di regolazione dei rapporti degli enti locali con i soggetti affidatari del servizio pubblico e, per i servizi a rete, con le società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali.

Il contenuto minimo del contratto, oltre ai normali aspetti inerenti durata, condizioni economiche, recesso, risoluzioni, penali, ecc., riguarda anche:

a) gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi, nonché l'obbligo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;

b) gli obblighi di servizio pubblico;

c) le modalità di determinazione delle eventuali compensazioni economiche a copertura degli obblighi di servizio pubblico e di verifica dell'assenza di sovracompensazioni;

d) gli strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità;

e) gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell'ente affidante, o di altri enti preposti al controllo e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi di efficacia ed efficienza, ai risultati economici e gestionali e al raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi.

Per quanto attiene ai servizi resi su richiesta individuale dell'utente, nel contratto di servizio devono essere regolati i seguenti ulteriori elementi:

- la struttura, i livelli e le modalità di aggiornamento delle tariffe e dei prezzi a carico dell'utenza;
- gli indicatori e i livelli ambientali, qualitativi e quantitativi delle prestazioni da erogare;
- l'indicazione delle modalità per proporre reclamo nei confronti dei gestori;
- le modalità di ristoro dell'utenza, in caso di violazione dei livelli qualitativi del servizio e delle condizioni generali del contratto.

Al contratto di servizio sono allegati il programma degli investimenti, il piano economico-finanziario e, per i servizi a richiesta individuale, il programma di esercizio.

All'atto della stipula del contratto di servizio, e aggiornata dal gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica, è redatta la Carta dei servizi, ai sensi dell'art. 25, comma 1, corredata delle informazioni relative alla composizione della tariffa ed è pubblicata dallo stesso gestore sul proprio sito internet.

1.5 Gli Schemi-tipo

Al fine di supportare e orientare verso comportamenti uniformi e conformi alla normativa vigente, favorendo la diffusione di best practices, gli enti affidanti nella predisposizione della documentazione richiesta dal decreto 201/2022, l'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hanno elaborato un possibile schema tipo per i seguenti documenti:

Relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale (art. 14, c. 3);

Motivazione qualificata richiesta dall'art. 17, c. 2, in caso di affidamenti diretti a società in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici.

1.6 Gli adempimenti previsti

Il decreto 201/2022 prevede una serie di attività e di adempimenti a carico degli EELL da effettuarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente:

a) la redazione della **deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale** (di cui all'art. 10, comma 5), che dia conto degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 4 e che può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione;

b) la **relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale** (di cui all'art. 14, comma 3), prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni;

c) la **deliberazione dell'affidamento in house** (di cui all'art. 17, comma 2), nel caso di affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli artt. 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30;

d) la **relazione sulle verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali** (di cui all'art. 30, comma 2). I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione costituisce appendice della relazione annuale di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. La ricognizione è volta a rilevare, per ogni servizio affidato, in modo analitico, l'andamento del servizio dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi del contratto di servizio, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 ossia delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete e non a rete nonché delle Misure di coordinamento in materia di servizi pubblici

locali. La ricognizione è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 il quale dispone una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche;

e) gli **obblighi di trasparenza** (di cui all'art. 31), al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti, riguardanti la pubblicazione nell'apposita sezione del sito on line degli EELL, degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, delle deliberazioni di istituzione dei servizi pubblici locali e delle relative modalità di gestione, dei contratti di servizio stipulati, delle relazione delle verifiche periodiche, annuali, dell'andamento dei servizi. Detti atti devono essere pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante (apposita sezione del sito istituzionale e/o in Amministrazione Trasparente – sottosezione I livello "servizi erogati" e/o creando in "altri contenuti" apposita sezione denominata "servizi pubblici locali - D.Lgs. n. 201/2022") e devono essere trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione.

2 LA VERIFICA PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SPL

In sede di prima applicazione, la ricognizione è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Come già accennato, l'art. 30 del D. Lgs. 201/2022 preveda l'effettuazione di una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica riscontrando, per ogni servizio affidato, l'andamento dal punto di vista:

A. economico;

B. della qualità del servizio;

C. dell'efficienza;

D. del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio.

La ricognizione rileva altresì l'entità del ricorso all'affidamento a società in house, gli oneri e l'impatto economico-finanziario che ne derivano per gli enti affidanti, nonché le proposte gestionali pervenute all'ente locale da parte degli operatori economici interessati durante il periodo temporale di riferimento.

3 RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Al fine di definire il perimetro della ricognizione è necessario censire i servizi pubblici locali, individuando caratteristiche e modalità di gestione.

Sono soggetti a verifica periodica i servizi pubblici locali a rilevanza economica, non gestiti direttamente dall'ente.

Per quanto attiene i servizi pubblici locali a rete – ricadenti nella disciplina del Tuspl (Servizio idrico integrato, igiene ambientale, trasporto pubblico locale) - la ricognizione ex art. 30, ivi compresa la giustificazione del mantenimento dell'affidamento in house, è rimessa agli enti competenti (ATO/ATA/ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO, ecc.) se affidanti i relativi servizi.

Nella tabella che segue si riepilogano i principali servizi pubblici locali forniti dal Comune di Nave, distinguendo in base:

a) alla modalità di gestione ossia tra quelli in gestione diretta, esternalizzati a terzi o affidati in house a soggetti appartenenti al Gruppo Pubblico Locale

b) alle caratteristiche economiche e strutturali del servizio (a rilevanza economica, a rete):

N	SERVIZIO	MODALITÀ' DI GESTIONE	A RILEVANZA ECONOMICA	A RETE	SOCCETTO A VERIFICA PERIODICA
1	Distribuzione gas	Appalto	SI	SI	SI
2	Farmacia	Concessione a società interamente partecipata dall'Ente	Si	NO	SI
3	Idrico integrato	Gestito dall'Ambito come previsto dalla normativa	SI	SI	SI dall'Ambito
4	Igiene urbana	Appalto	SI	SI	SI
5	Illuminazione pubblica	Appalto	Si	SI	SI
6	Illuminazione votiva	Diretta con supporto esterno affidato in appalto	SI	NO	NO
7	Impianti sportivi (Palestre, campi da calcio e tennis, pista d'atletica)	Convenzione con ASD/SSD	NO	NO	NO
8	Refezione scolastica	Appalto	SI	NO	SI
9	Asilo nido	Diretta con supporto esterno affidato in appalto	SI	NO	NO
10	Cimiteri servizi funebri	Diretta con supporto esterno affidato in appalto	SI	NO	NO

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso decreto n. 201/2022, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, con particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.

4 SERVIZI PUBBLICI LOCALI SOGGETTI A VERIFICA PERIODICA

Alla luce della ricognizione risultante dalla tabella di cui al paragrafo 3, sono soggetti a verifica periodica da parte del Comune di Nave i seguenti servizi:

N	SERVIZIO	MODALITÀ' DI GESTIONE	GESTORE (appaltatore, concessionario ecc)	DURATA CONTRATTO DI SERVIZIO	SETTORE COMPETENTE
1	Distribuzione gas	Appalto	Erogasmet S.p.a.	09/06/2003 – 08/06/2015 (1)	U.O. Lavori Pubblici
2	Farmacia	Concessione a società interamente partecipata dall'Ente	Nave Servizi S.R.L.	15/10/2010 – 31/12/2031	U.O. Economico Finanziaria
3	Igiene urbana	Appalto	Aprica S.p.a.	01/01/2010 – 31/12/2024	U.O. Lavori Pubblici
4	Illuminazione pubblica	Appalto	Engie S.p.a.	30/04/2019-27/03/2034	U.O. Lavori pubblici
5	Refezione scolastica	Appalto	Markas S.r.l. (2)	02/01/2016 – 18/01/2027	U.O. Scuola Cultura e Sport

(1) La gara d'ambito "Brescia 2" non è ad oggi stata avviata. L'art. 14 comma 7 del D.Lgs. 164/2000 prevede che, scaduto il contratto di concessione, nelle more di affidamento del servizio, il gestore uscente è obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento.

(2) Markas srl – Via del Macello n. 61 – 39100 Bolzano – C.F./P.Iva 01174800217 (mandataria dell'ATI Markas srl – Gemeaz Elior spa) - da 01/07/2023 operatore monosoggettivo per recesso della mandante Elior ristorazione Spa)

Elior ristorazione Spa – Via Venezia Giulia n. 5/a – 20157 Milano – C.F. P.Iva 05351490965 (mandante dell'ATI Markas srl – Gemeaz Elior spa) - recesso dal 01/07/2023 per esigenze aziendali di natura organizzativa

4.1 DISTRIBUZIONE GAS

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Il servizio garantisce la distribuzione del gas metano a mezzo di rete urbana per tutti gli usi previsti dalle vigenti normative di settore, a favore della popolazione locale.

B) CONTRATTO DI SERVIZIO

- *Oggetto: contratto relativo alla gestione del pubblico servizio di distribuzione del gas metano nel territorio comunale;*
- *Contratto in data 09 giugno 2003;*
- *Durata: 12 anni;*
- *Scadenza affidamento: 08 giugno 2015. La gara d'ambito "Brescia 2" non è ad oggi stata avviata. L'art. 14 comma 7 del D.Lgs. 164/2000 prevede che, scaduto il contratto di concessione, nelle more di affidamento del servizio, il gestore uscente è obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento.*
- *valore complessivo stimato: €. 4.251.936,00*
- *valore su base annua del servizio affidato: €. 354.328,00*
- *criteri tariffari: dato non disponibile;*
- *principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti: il servizio affidato viene svolto sotto l'osservanza delle clausole e pattuizioni del contratto e dei relativi allegati (Progetto tecnico di sviluppo delle reti).*

C) SISTEMA DI MONITORAGGIO - CONTROLLO

- *struttura preposta al monitoraggio - controllo della gestione ed erogazione del servizio: U.O. Tecnica Lavori Pubblici;*
- *modalità: mediante le attività in capo Responsabile dell' U.O. Tecnica Lavori Pubblici.*

2. IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

- *dati identificativi: Erogasmet S.p.A.*
- *oggetto sociale: società di servizi.*

3. ANDAMENTO ECONOMICO

	2020	2021	2022
Costo complessivo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
nr. abitanti	10752	10711	10601
Costo pro capite	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ricavi	204.458,67 €	205.140,22 €	202.420,55 €

4. QUALITÀ DEL SERVIZIO

La gestione del servizio è da considerare buona.

5. OBBLIGHI CONTRATTUALI

Non si rileva alcun mancato rispetto degli obblighi contrattuali.

6. VINCOLI

La gestione del servizio è subordinata al rispetto di quanto indicato nel contratto e dei relativi allegati (Progetto tecnico di sviluppo delle reti).

7. CONSIDERAZIONI FINALI

Con riferimento alle risultanze della verifica, si ritiene positiva la gestione del servizio pubblico locale in questione.

La gestione del servizio risulta compatibile con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Il servizio non ha inciso in maniera significativa sugli equilibri di bilancio dell'ente.

Si ritiene pertanto di confermare l'attuale forma di gestione.

4.2 SERVIZIO FARMACIA

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Il Servizio Farmacia è un servizio pubblico preordinato alla tutela della salute, consistente nella vendita di farmaci e parafarmaci e svolgimento di servizi connessi.

Viene svolto a favore della popolazione locale e non, in un territorio ove vi è la presenza di altre due farmacie a gestione privata.

B) CONTRATTO DI SERVIZIO

Il contratto di servizio in essere con la società in house NAVE SERVIZI SRL decorre dal 15/03/2010 (atto rep. N. 1830/2010) e cessa al 31/12/2031 (atto rep. N. 1863/2012).

L'affidamento è avvenuto nel rispetto dell'art. 113, comma 5, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 23-bis del D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008, come modificato all'art. 15, comma 1-ter, del D.L. 135/2009 convertito in L. 166/2009 nonché della L. 475/1968 relativa alle norme concernenti il servizio farmaceutico ed alla gestione delle farmacie di proprietà dei comuni.

- *Il contratto di servizio ha per oggetto la gestione del servizio di farmacia*
- *Decorre dal 15/03/2010 (atto rep. N. 1830/2010) e cessa il 31/12/2031 (atto rep. N. 1863/2012)*
- *Il contratto di servizio non prevede oneri a carico dell'Ente affidante;*
- *Non sono previsti criteri tariffari;*
- *Alla società è fatto obbligo di:*
- *Gestire il servizio affidato con la diligenza del buon padre di famiglia senza modificare la destinazione ed in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione, degli impianti e dell'affermazione commerciale;*
- *Osservare le disposizioni di legge e delle autorità per l'esercizio del servizio affidato*
- *Gestire il servizio con proprio personale;*
- *Riconoscere al Comune il versamento di un canone "una tantum" di € 370.000,00;*
- *Riconoscere al Comune un canone annuo di affidamento da ultimo determinato nella misura percentuale del 6% del fatturato fino ad € 1.8000.000,00 annui e del 16% del fatturato sulla quota eccedente € 1.800.000,00 annui, così come stabilito, da ultimo, con deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 17/12/2018;*
- *Riconoscere al Comune eventuali utili di esercizio, nella misura stabilita dall'assemblea dei soci di approvazione del bilancio di esercizio*

- *Effettuare interventi di promozione e assistenza ai cittadini, in particolare agli anziani. In particola il servizio viene svolto con obiettivi di universalità, socialità (in particolare a favore della popolazione anziana o appartenente a fasce più deboli), accessibilità ai servizi in turnazione con le farmacie private del territorio;*
- *Rispettare il divieto di trasferire a terzi la concessione se non previa autorizzazione del Comune.*

C) SISTEMA DI MONITORAGGIO - CONTROLLO

Ai sensi del vigente contratto di servizio viene posto in carico alla società di relazionare trimestralmente all'Amministrazione Comunale sull'andamento della gestione anche attraverso la predisposizione di bilanci di verifica periodici.

Alla relazione provvede durante l'assemblea dei soci (socio unico rappresentato dal Sindaco) l'amministratore delegato, generalmente alla presenza del commercialista della società e del responsabile finanziario dell'Ente.

La relazione sull'andamento della società è fissata generalmente per l'esame dell'andamento al 30/06, al 30/09 e a fine anno. Della riunione viene steso apposito verbale assembleare.

Il Comune si è riservato la facoltà di accertare, anche con accesso in loco e con ispezioni dei libri contabili, sociali e di ogni altro documento o atto amministrativo ritenuto utile, il rispetto degli obblighi posti in capo all'affidataria.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 20/12/2022 è stato approvato l'atto di indirizzo per il triennio 2023/2025 rivolto alla società controllata Nave Servizi Srl che di seguito si riporta:

1. Obiettivi generali per la società

La società impronta la propria attività a criteri di legalità, buon andamento, economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza nonché al rispetto dei principi dell'ordinamento dell'Unione Europea.

È obiettivo della società realizzare bilanci non in perdita; allo scopo, la società è tenuta a programmare la propria gestione e ad assumere ogni misura correttiva, nel corso dell'esercizio, utile a perseguire e realizzare il pareggio o l'utile/avanzo di bilancio.

La società assume come principio di gestione il contenimento dell'indebitamento. In analogia all'ente locale da cui è partecipata, salvo l'utilizzo di anticipazioni di cassa finalizzate a superare momentanee carenze di liquidità, ricorre all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento finalizzate all'accrescimento del proprio patrimonio, con contestuale adozione di piani di ammortamento di durata non superiore

alla vita utile dell'investimento nei quali è evidenziata l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi futuri nonché le modalità con cui è assicurata la sostenibilità nel tempo del servizio del debito.

La società è tenuta al rispetto puntuale delle disposizioni normative in materia di procedure di appalto e di contratti, per l'acquisto di lavori, beni e servizi di natura non commerciale, di personale e di incarichi, di composizione e costo degli organi amministrativi e di controllo, nonché degli eventuali vincoli di finanza pubblica.

La società è tenuta al rispetto della disciplina introdotta dal D.Lgs. 175/2016 ed all'attuazione delle eventuali misure specificamente previste per la stessa nel Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette e indirette.

2. Gestione del personale

La società dovrà attenersi, oltre che alle previsioni di cui all'art. 19 del D.lgs. 175/2016, agli indirizzi in materia di politiche del personale di seguito riportati:

Reclutare il personale per la copertura del proprio fabbisogno esclusivamente con procedure ad evidenza pubblica

assicurando:

- La preventiva approvazione e pubblicazione del regolamento per il reclutamento del personale,
- La preventiva informazione scritta al socio,
- La trasmissione preventiva al socio degli avvisi di selezione, degli esiti e delle decisioni in ordine ai tempi delle assunzioni,
- L'adeguata pubblicità delle selezioni di personale mediante pubblicazione degli avvisi sul sito internet della Società e del Socio,
- Meccanismi oggettivi e trasparenza di selezione,
- Rispetto delle pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici.

Le commissioni per la selezione del personale dovranno essere composte da membri di comprovata esperienza settore, anche estranei alla società, individuando i singoli membri nel rispetto della vigente disciplina delle incompatibilità ed evitando ogni ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale.

La società dovrà altresì attenersi al principio di riduzione dei costi di personale attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. Nel caso di affidamento di nuovi servizi o di potenziamento di servizi già affidati sarà consentito l'ampliamento della dotazione organica previa presentazione al Socio di un piano economico che attesti il pareggio di bilancio.

3. Trasparenza e prevenzione della corruzione

Nel presente documento si fa menzione, a titolo riepilogativo, anche delle norme in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione al

cui rispetto è chiamata la società, ai sensi della Legge 190/2012 (prevenzione della corruzione), del D.Lgs. 33/2013 (pubblicità e trasparenza) e del D.Lgs. 39/2013 (cause di incompatibilità e inconferibilità).

Alla luce delle modifiche normative intervenute e con particolare riferimento al D.Lgs. 97/2016 ("Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 dicembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015,
n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"), l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con Delibera n. 1134 del 08.11.2017, ha approvato le "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazione e degli enti pubblici economici", pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 284 del 05.12.2017.

Le Nuove linee guida disciplinano l'applicazione delle disposizioni in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione che la legge pone direttamente in capo alle società e agli enti controllati o partecipati nonché agli enti privati a cui è affidato lo svolgimento di attività di pubblico interesse.

Pertanto la società è tenuta a dare attuazione alle norme di legge vigenti in materia secondo le modalità indicate dalla citate linee guida dell'ANAC ed in particolare con riferimento al Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022 – 2024 approvato il 31/01/2019 nonché con riferimento ad eventuali modifiche del piano stesso che saranno approvate in vigenze delle presenti linee di indirizzo.

In tale contesto, le presenti indicazioni sono finalizzate a dare impulso ed a promuovere l'adozione delle misure prescritte in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

4.1 Ambito soggettivo di applicazione

In tema di trasparenza, l'art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013, introdotto dal D.Lgs. 97/2016, disciplina l'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni sia per quanto riguarda l'accesso civico generalizzato che gli obblighi di pubblicazione.

Per quanto riguarda invece le misure di prevenzione della corruzione diverse dalla trasparenza, l'art. 1, comma 2- bis, della Legge 190/2012, introdotto dal D.Lgs. 97/2016, stabilisce che tanto le pubbliche amministrazioni che i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013 sono destinatari delle indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione (PNA) ma, mentre le prime sono tenute ad adottare un Piano della trasparenza e della prevenzione della corruzione (PTPC), i soggetti di cui al citato art. 2-bis, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 devono adottare "misure integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2011, n. 231" con riferimento alle funzioni svolte e in relazione alla propria specificità organizzativa. Sono invece esclusi dall'ambito di applicazione delle misure di prevenzione della corruzione, diverse dalla trasparenza, i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013.

4.2 Vigilanza sull'adozione di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza e promozione dell'adozione delle misure

La società è pertanto tenuta, per quanto di competenza, all'attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione prevista dalla legge, con le modalità definite dalle Nuove linee guida approvate dall'ANAC con la citata Delibera n. 1134 del 08.11.2017, nonché del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022 – 2024 approvato il 31/01/2019.

Nel quadro definito da tali disposizioni, le presenti Direttive danno impulso e promuovono l'adozione delle misure prescritte, come previsto dal paragrafo 4 delle Nuove linee guida.

In particolare, di seguito, sono specificate indicazioni integrative di quelle contenute nella disciplina di riferimento.

4.3 Adozione del "modello 231" e delle relative misure integrative da parte delle società e degli enti

La società, soggetto di cui al citato art. 2-bis, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, deve adottare "misure integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2011, n. 231" con riferimento alle funzioni svolte e in relazione alla propria specificità organizzativa, finalizzate alla prevenzione della corruzione. In tale modello devono essere riunite, in una sezione apposita e chiaramente identificabili, le misure integrative, adottate dall'organo amministrativo, elaborate dal Responsabile della prevenzione della corruzione in stretto coordinamento con l'organo che svolge le funzioni di l'Organismo di vigilanza (OdV).

4.4 Contenuti del "modello 231" per le società in controllo pubblico e le società in house

Le Nuove linee guida dell'ANAC, al paragrafo 3.1.1, individuano e descrivono i contenuti minimi delle misure da adottare da parte delle società in controllo pubblico (ivi incluse le società in house). Rinviando integralmente alle Nuove linee guida per quanto riguarda la descrizione dei contenuti minimi, se ne riporta qui il solo elenco sintetico:

a) *Individuazione e gestione dei rischi di corruzione;*
b) *Sistema dei controlli;*
c) *Codice di comportamento;*
d) *Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali;*
e) *Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali;*
f) *Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici;*
g) *Formazione;*
h) *Tutela del dipendente che segnala illeciti;*
i) *Rotazione o misure alternative;*
j) *Monitoraggio.*

Fermi restando i contenuti minimi delle misure di prevenzione della corruzione sopra richiamati, come specificati dalle Nuove linee guida dell'ANAC, alla società è data indicazione di adottare, con proprie modalità organizzative, ulteriori misure di prevenzione della corruzione,

individuando le connesse azioni di monitoraggio e controllo, relative almeno ai seguenti ambiti e contenuti:

k) *Compensi attribuiti all'organo amministrativo ed a quello di controllo, con riferimento a quanto previsto dall'art. 11, commi 6-7-8, del D.Lgs. 175/2016 o da altre disposizioni di legge applicabili, ivi incluso l'art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012 come modificato dall'art. 17, comma 3, della Legge 124/2015;*
l) *Rimborsi delle spese di missione spettanti ai membri dell'organo amministrativo;*
m) *Reclutamento di personale dipendente, ivi comprese le progressioni di carriera, nonché reclutamento di personale con contratti di lavoro flessibile, nel rispetto dell'art. 19, commi 2-3, del D.Lgs. 175/2016 e delle altre norme applicabili; trattamento economico del personale;*
n) *Conferimento di incarichi di lavoro autonomo di qualunque tipo e svolgimento di tirocini;*
o) *Svolgimento dei procedimenti relativi alle funzioni amministrative attribuite dai soci;*
p) *Svolgimento delle procedure di gestione e di riscossione dei crediti;*
q) *Applicazione del codice dei contratti pubblici per l'acquisto di beni, servizi e lavori, per servizi non commerciali;*
r) *Divieto di effettuazione di sponsorizzazioni (assumendo la veste di sponsor);*
s) *Divieto di erogazione di contributi liberali comunque denominati;*
t) *Rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010, ivi inclusa la registrazione del codice CIG (codice identificativo gara).*

4.5 Nomina del Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione

L'art. 1, comma 7, della L. 190/2012, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, riunisce nella stessa figura i compiti di Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) e di Responsabile della trasparenza (RT), salvo in caso di obiettive difficoltà organizzative.

La società è tenuta alla nomina del Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione (RTPC) attenendosi a quanto previsto dalle linee guida dell'ANAC.

4.6 Individuazione dell'organo che svolge le funzioni di Organismo di vigilanza

L'art. 1, comma 8-bis, della Legge 190/2012, nelle pubbliche amministrazioni, attribuisce all'OIV compiti specifici in ordine alla vigilanza sul sistema di trasparenza e prevenzione della corruzione. L'ANAC ritiene che, anche nelle società, occorra individuare il soggetto più idoneo allo svolgimento delle medesime funzioni. A tal fine la società, sulla base di proprie valutazioni di carattere organizzativo e funzionale e privilegiando in ogni caso le soluzioni che non comportano aggravio di costi, attribuisce con provvedimento motivato tali compiti all'organo interno di controllo reputato più idoneo ovvero ad un organismo di vigilanza (OdV).

4.7 Misure di trasparenza e accesso generalizzato

Per quanto riguarda le misure di trasparenza e il diritto di accesso generalizzato, si fa rinvio rispettivamente alle linee guida dell'ANAC cui la società è tenuta ad uniformarsi, per quanto di competenza.

In materia di trasparenza, i dati da pubblicare sono quelli specificati dall'allegato 1 della Delibera dell'ANAC n. 1134/2017 ("Allegato 1. Sezione "società trasparente / amministrazione trasparente" - Elenco degli obblighi di pubblicazione").

4. Programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale

Secondo quanto previsto dall'art. 6, commi 2 e 4, del D.Lgs. 175/2016, la società predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario che la società predispone al bilancio d'esercizio.

Nel caso in cui le analisi effettuate attraverso il sistema di valutazione del rischio adottato evidenzino la presenza di una situazione di crisi d'impresa, occorre che l'organo amministrativo adotti senza indugio i provvedimenti necessari ed evitare l'aggravamento della crisi, a correggerne gli effetti ed a eliminarne le cause, attraverso un adeguato Piano di risanamento.

5. Flussi informativi

La società provvede tempestivamente alla trasmissione al Comune, e per esso ai suoi organi ed uffici, di ogni informazione e/o documento utile o necessario all'esercizio delle funzioni di controllo, all'assolvimento di adempimenti o all'acquisizione di elementi conoscitivi.

In particolare:

- *La società ottempera alla puntuale trasmissione ai servizi comunali delle informazioni e documenti di cui questi ultimi hanno necessità per l'espletamento dell'attività amministrativa, nonché in relazione ad obblighi di comunicazione, controllo e pubblicità previsti dalle norme in vigore. In particolare, la società trasmette al Comune le informazioni necessarie alla redazione del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato del Gruppo Comune di Nave, della nota informativa ex art. 11 c. 6 lett. j) D.Lgs. 118/2011, dei questionari al bilancio ed al rendiconto richiesti dalla Corte dei Conti al Revisore Unico, nonché necessari per ad ogni altro adempimento od attività di controllo.*
- *La società trasmette puntualmente al Comune le informazioni necessarie al controllo concomitante e successivo dell'attuazione dei contratti di servizio, comunque denominati, e degli affidamenti in corso di esecuzione.*
- *La società provvede a garantire il concreto perseguimento degli obiettivi specifici annuali e pluriennali che il Comune di Nave fissa.*

DESCRIZIONE OBIETTIVI		INDICATORI			Valori di Riferimento(A)	Obiettivo Anno 2023(B)	Obiettivo Anno 2024(C)	Obiettivo Anno 2025(D)
Obiettivi Economici - Finanziari	Mantenimento della Gestione Caratteristica positiva	Differenza tra ricavi e costi come da ultimo Bilancio di esercizio approvato	Differenza Voci A e B Conto Economico (Media 2019-2021)	Ind.1	37.622	Ind.1 ≥ 37.622	Ind.1 ≥ 37.622	Ind.1 ≥ 37.622
	Approvazione del Bilancio di esercizio dell'anno precedente	Il Bilancio deve essere approvato prima del 30.04 dell'anno successivo a quello di riferimento	Data approvazione del Bilancio di esercizio n-1, completo di ogni sua parte prevista dalla normativa	Ind.2	30.04.n	Entro il 30.04.2023	Entro il 30.04.2024	Entro il 30.04.2025
	Mantenimento del margine di vendita	Differenza in percentuale sulle vendite tra totale dei ricavi e costo del venduto	Margine di vendita (Media 2019-2021)	Ind.3	33,88%	Ind.3 ≥ 33,88%	Ind.3 ≥ 33,88%	Ind.3 ≥ 33,88%
	Mantenimento del Risultato di Esercizio Complessivo Positivo	Risultato di esercizio risultante dall'ultimo bilancio approvato	Voce 21 del Conto Economico (Media 2019-2021)	Ind. 4	21.632	Ind.4 ≥ 21.632	Ind.4 ≥ 21.632	Ind.4 ≥ 21.632
Obiettivi Personale Dipendente	Contenimento Spese del Personale	Incidenza Spese personale sul Fatturato	Costo Personale / Fatturato	Ind.5	11,39%	Ind.5 ≤ 11,39%	Ind.5 ≤ 11,39%	Ind.5 ≤ 11,39%
Obiettivi di servizio	Raggiungere un livello di soddisfazione medio/alto sulla qualità dei servizi offerti misurata attraverso indagine di customer satisfaction annuale (min. 100 utenti)	Livello di soddisfazione medio/altp da parte dell'utenzaz	Percentuale di risposte con gradimento medio/alto	Ind.6		Ind.7 ≥ 70%	Ind.7 ≥ 70%	Ind.7 ≥ 70%

2. IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

Come già sopra indicato il servizio Farmacia è affidato alla società

NAVE SERVIZI SRL- Via Brescia n. 155/K – 25075 Nave (Bs) – C.F. 02306390986 avente a d oggetto sociale la gestione delle farmacie delle quali sono titolari i comuni soci e per le qua li gli stessi abbiano provveduto all'affidamento in gestione. L'attività comprende la vendita di specialità medicinali, prodotti galenici e servizi ausiliari.

La società risulta partecipata al 100% dal Comune di Nave.

Amministratore unico in carica: TAGLIOLA ANNA nata a Brescia il 08/06/1977 – C.F. TGLNNA77H48B157O – nominata il 12/09/2022 – in carica fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2024

Società rientrate tra le categorie ex art. 4, commi 1-3, D.Lgs. n. 175/2016: produzione di servizio di interesse generale (art. 4, c. 2, lett. a).

Si ritiene che la forma di gestione prescelta con affidamento diretto a società in house sia da considerarsi soddisfacente sia in termini di qualità del servizio (maggior controllo da parte dell'Ente affidatario, maggior attenzione anche allo svolgimento di servizi non remunerativi come da indicazioni dell'amministrazione in particolare con riferimento alla popolazione

anziana o comunque appartenente a fasce deboli) sia in termini di remunerazione garantendo la forma di gestione prescelta un'entrata pressochè costante a favore dell'Ente.

3. ANDAMENTO ECONOMICO

La forma di gestione prescelta non comporta costi per l'Ente.

Ricavi di competenza dell'Ente nell'ultimo triennio:

	Anno 2020	*Anno 2021*	*Anno 2022*
Canone di affidamento	*€ 139.197,80*	*€ 139.314,91*	*€ 157.836,51*
Canone di affidamento pro-capite (popolazione residente)	*€ 12,95*	*€ 13,01*	*€ 14,89*
Utile distribuito	*€ 39.000,00*	*€ 0,00*	*€ 20.000,00*
Utile distribuito pro-capite (popolazione residente)	*€ 3,63*	*€ 0,00*	*€ 1,89*

Nell'ultimo triennio non sono stati effettuati investimenti in relazione all'erogazione del servizio. L'effettuazione di investimenti è comunque sempre preventivamente concordata con il socio unico Comune di Nave.

Non è previsto piano economico finanziario per il servizio in questione.

4. QUALITÀ DEL SERVIZIO

La gestione del servizio è considerata soddisfacente.

5. OBBLIGHI CONTRATTUALI

Non risultano rilievi da parte dell'Amministrazione in merito al mancato adempimento di obblighi contrattuali.

Si ritiene che la gestione in affidamento a società in house providing sia preferibile in termini di qualità del servizio e in termini di socialità e accessibilità al servizio in particolare da parte delle fasce di popolazione più debole.

6. CONSIDERAZIONI FINALI

Con riferimento alle risultanze della verifica si ritiene positiva la gestione del servizio pubblico locale in questione con affidamento in house providing, sia in termini di qualità del servizio sia in termini di conseguenze della gestione del servizio stesso sugli equilibri di bilancio dell'ente.

Si ritiene pertanto di confermare l'attuale forma di gestione.

4.3 SERVIZIO IGIENE URBANA

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Il servizio garantisce la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati e delle diverse frazioni differenziate (carta, vetro, plastica, organico, ecc.), oltre alla gestione dell'isola ecologica comunale di via Maddalena a favore della popolazione locale.

B) CONTRATTO DI SERVIZIO

- *Oggetto: contratto di appalto per la gestione del servizio di igiene urbana da eseguirsi sul territorio del Comune di Nave e del Comune di Caino, con esecuzione di lavori a titolo accessorio. Periodo 01/01/2010 - 31/12/2024 - Repertorio n. 56 del 23/12/2009. Novazione soggettiva;*
- *Contratto in data 13 marzo 2020;*
- *Durata: 5 anni;*
- *Scadenza affidamento: 31 dicembre 2024;*
- *valore complessivo: €. 4.914.099,22*
- *valore su base annua del servizio affidato: €. 982.819,84*
- *criteri tariffari: non previsti;*
- *principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti: il servizio affidato viene svolto con l'osservanza delle clausole e pattuizioni del contratto, di quanto indicato nel capitolato speciale d'appalto e nella documentazione presentata in sede di gara.*

C) SISTEMA DI MONITORAGGIO - CONTROLLO

- *struttura preposta al monitoraggio - controllo della gestione ed erogazione del servizio: U.O. Tecnica Lavori Pubblici;*
- *modalità: mediante le attività in capo al Direttore dell'Esecuzione del Contratto di cui al D.Lgs. 50/2016 e del DM 7 marzo 2018, nr. 49.*

2. IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

- *dati identificativi: Aprica S.p.A.*
- *oggetto sociale: società di servizi.*

3. ANDAMENTO ECONOMICO

	2020	2021	2022
Costo complessivo	1.300.616,50 €	1.300.030,00 €	1.300.440,00 €
nr. abitanti	10752	10711	10601
Costo pro capite	120,97 €	121,37 €	122,67 €
Ricavi	/	/	/

4. QUALITÀ DEL SERVIZIO

La gestione del servizio è da considerare buona.

5. OBBLIGHI CONTRATTUALI

Si rilevano alcuni disservizi legati principalmente allo spazzamento meccanico della rete stradale e alla raccolta dei rifiuti depositati fuori dagli appositi contenitori.

6. VINCOLI

La gestione del servizio è subordinata al rispetto di quanto indicato nel Capitolato Speciale d'appalto.

In particolare:

- *art.3 - raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani;*
- *art. 4 - raccolta e trasporto della frazione organica dei rifiuti solidi urbani;*
- *art. 5 - raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani ingombranti;*
- *art. 13 - spazzamento meccanico - raccolta e trasporto dei residui della pulizia delle strade;*
- *art. 14 - spazzamento manuale;*
- *art. 16 - recupero, smaltimento finale dei rifiuti;*
- *art. 23 - carta dei servizi di gestione dei rifiuti;*
- *art. 30 - oneri e obblighi diversi a carico dell'appaltatore;*
- *art. 39 - personale in servizio. obblighi in materia di sicurezza.*

7. CONSIDERAZIONI FINALI

Con riferimento alle risultanze della verifica, si ritiene positiva la gestione del servizio pubblico locale in questione.

La gestione del servizio risulta compatibile con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Il servizio non ha inciso in maniera significativa sugli equilibri di bilancio dell'ente.

Si ritiene pertanto di confermare l'attuale forma di gestione.

4.4 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Il servizio garantisce l'illuminazione di strade comunali e spazi quali piazze e parchi pubblici.

Viene svolto a favore della popolazione locale e serve la quasi totalità dell'intero territorio comunale.

B) CONTRATTO DI SERVIZIO

- *Oggetto: affidamento in concessione mediante project financing della progettazione definitiva-esecutiva, ed esecuzione lavori di adeguamento e messa a norma degli impianti di illuminazione pubblica con annessa gestione, esercizio, manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria ivi compresa la fornitura di energia elettrica;*
- *Contratto in data 30 gennaio 2019;*
- *Durata: 15 anni;*
- *Scadenza affidamento: 27 marzo 2034;*
- *valore complessivo: €. 2.525.369,55*
- *valore su base annua del servizio affidato: €. 168.357,97*
- *criteri tariffari: non previsti;*
- *principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti: redazione documentazione progettuale, esecuzione dei lavori di riqualificazione degli impianti, redazione del piano di gestione, conduzione e gestione degli impianti, versamento corrispettivi per le attività di direzione lavori, collaudo, servizio di pronto intervento h24, piano di monitoraggio dei consumi di energia elettrica e verifica delle prestazioni.*

C) SISTEMA DI MONITORAGGIO - CONTROLLO

- *struttura preposta al monitoraggio - controllo della gestione ed erogazione del servizio: U.O. Tecnica Lavori Pubblici;*
- *modalità: mediante le attività in capo al Direttore dell'Esecuzione del Contratto di cui al D.Lgs. 50/2016 e del DM 7 marzo 2018, nr. 49.*

2. IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

- *dati identificativi: Engie Servizi S.p.A.*
- *oggetto sociale: società di servizi.*

3. ANDAMENTO ECONOMICO

	2020	2021	2022
Costo complessivo	205.396,92 €	205.398,00 €	297.222,24 €
nr. abitanti	10752	10711	10601
Costo pro capite	19,10 €	19,18 €	28,04 €
Ricavi	/	/	/

4. QUALITÀ DEL SERVIZIO

La gestione del servizio è da considerare buona, in relazione al fatto che i servizi a rete sono di complessa gestione.

5. OBBLIGHI CONTRATTUALI

Si rilevano alcune situazioni di ritardo nei tempi di esecuzione degli interventi di manutenzione e ripristino dei guasti.

Si segnala inoltre un grave ritardo nella presentazione dei dati relativi al consuntivo sui consumi e dei relativi costi di energia elettrica.

6. VINCOLI

La gestione del servizio è subordinata al rispetto di quanto indicato nel Capitolato Prestazionale.

In particolare:

- *art.20 – criteri per la regolazione degli impianti di illuminazione;*
- *art. 33 – oneri ed obblighi del concessionario;*
- *art. 34 – standard qualitativi e prestazionali;*

7. CONSIDERAZIONI FINALI

Con riferimento alle risultanze della verifica, si ritiene positiva la gestione del servizio pubblico locale in questione.

La gestione del servizio risulta compatibile con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Il servizio, a causa della tardiva presentazione dei dati relativi al consuntivo sui consumi e dei relativi costi di energia elettrica, ha inciso in maniera significativa sugli equilibri di bilancio dell'ente. A tale criticità è già stato posto rimedio.

Si ritiene pertanto di confermare l'attuale forma di gestione.

4.5 REFEZIONE SCOLASTICA

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

Il servizio di refezione scolastica è un servizio pubblico locale gestito in appalto da ditta specializzata.

È destinato ai bambini frequentanti la scuola dell'infanzia statale e agli alunni frequentanti la scuola primaria.

Le attività costituenti il servizio di ristorazione, sono così sintetizzabili:

a. produzione di pasti e diete speciali, in base alle prenotazioni, presso il Centro Cottura in disponibilità all'Appaltatore;

b. trasporto in legame fresco-caldo di pasti e diete speciali per tutti i plessi scolastici;

c. allestimento dei tavoli, porzionamento e distribuzione dei pasti;

d. lavaggio e disinfezione dei locali del Centro Cottura, delle attrezzature ivi presenti, nonché degli arredi, dei mezzi di trasporto e delle dotazioni necessarie alla produzione e al confezionamento;

e. in tutti i plessi: riassetto e pulizia dei locali, delle attrezzature e degli arredi nonché lavaggio delle stoviglie;

f. raccolta differenziata dei rifiuti di tutte le Utenze scolastiche e nel Centro Cottura con conferimento presso punti di raccolta, secondo le modalità in vigore nel territorio comunale;

g. manutenzioni di attrezzature e arredi del Centro Cottura e delle Utenze;

h. monitoraggio infestanti ed eventuali interventi di disinfestazione all'interno dei locali di distribuzione;

i. redazione dei menù;

j. campionamenti ed analisi autocontrollo igienico-sanitario;

k. SCIA (segnalazione certificata di inizio di attività;

l. gestione delle emergenze che dovessero impedire il normale svolgimento delle attività del Centro Cottura.

I pasti vengono pagati in ragione di quelli effettivamente fruiti dall'utenza.

I prezzi del pasto sono soggetti a revisione annuale con riferimento all'indice ISTAT dei prezzi al consumo NIC (Nazionale Intera Collettività) per servizi ricettivi.

B) CONTRATTO DI SERVIZIO

- *Il contratto ha per oggetto il servizio di refezione scolastica con lavori accessori inerenti l'esecuzione di lavori di ristrutturazione e adeguamento della mensa scolastica del plesso Don Milani;*
- *Decorre dal 02/01/2016 (atto rep. Unione dei Comuni della Valle del Garza n. 79/2015 poi, a seguito di novazione rep. Comune di Nave 1916/2016) e cessa il 18/01/2027 rep. Comune di Nave 1965/2023;*
- *valore complessivo del servizio affidato € 2.727.047,71 rep 79/2015 Unione dei Comuni della Valle del Garza - € 1.422.147,32 novazione rep. 1916/2016 Comune di Nave;*
- *le tariffe a carico degli utenti sono definite annualmente con deliberazione della Giunta Comunale;*
- *All'appaltatore è fatto obbligo di:*
  - *Gestire il servizio di refezione scolastica presso le scuole statali del territorio*
  - *Ristrutturare la mensa della scuola "don Milani" sulla base di quanto contenuto nel Capitolato speciale lavori (i lavori sono stati eseguiti nel primo semestre 2016 e il locale mensa è stato utilizzato da settembre 2016)*

C) SISTEMA DI MONITORAGGIO - CONTROLLO

Indicare:

- *L'appaltatore mette in atto tutte le procedure relative all'autocontrollo igienico-sanitario.*

  Il Comune effettua verifiche periodiche per accertare il rispetto di quanto previsto nel capitolato tecnico anche attraverso l'ausilio della commissione mensa.

2. IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

Markas srl – Via del Macello n. 61 – 39100 Bolzano – C.F./P.Iva 01174800217 (mandataria dell'ATI Markas srl – Gemeaz Elior spa) eroga servizi progettazione ed erogazione di servizi di ristorazione presso strutture ospedaliere, sanitarie, socio-assistenziali scolastiche, universitarie ed aziendali nelle fasi di ricevimento, stoccaggio, produzione pasti cotti, crudi e semilavorati, in legame fresco, caldo e refrigerato, confezionamento, trasporto e distribuzione pasti

(da 01/07/2023 operatore monosoggettivo per recesso della mandante Elior ristorazione Spa)

Elior ristorazione Spa – Via Venezia Giulia n. 5/a – 20157 Milano – C.F. P.Iva 05351490965 (mandante dell'ATI Markas srl – Gemeaz Elior spa) eroga servizi di ristorazione presso strutture ospedaliere, sanitarie, socio-assistenziali scolastiche, universitarie, militari, istituti religiosi, civili e aziendali con produzione diretta dei pasti e/o con fornitura di derrate alimentari, attraverso le fasi di: accettazione e stoccaggio materie prime, produzione, trasporto e distribuzione di derrate alimentari e/o pasti
(recesso della mandante dal 01/07/2023 per esigenze aziendali di natura organizzativa)

3. ANDAMENTO ECONOMICO

Costi dell'ultimo triennio

	Anno 2020	*Anno 2021*	*Anno 2022*	*TOTALE*
Costo per l'Ente	*121.561,56*	*191.611,93*	*239.349,21*	*552.522,70*
Costo pro capite per utente a carico dell'Ente	*455,29*	*782,09*	*927,71*	
Quota di copertura pro capite per utente	*405,88*	*621,11*	*684,52*	

Ricavi dell'ultimo triennio

	Anno 2020	*Anno 2021*	*Anno 2022*	*TOTALE*
Ricavo dal servizio	*108.369,50*	*152.172,51*	*176.607,02*	*437.149,03*
Somme riscosse	*103.277,71*	*152.172,51*	*176.607,02*	*432.057,24*

Si precisa che i dati del 2020 si scostano in misura considerevole da quelli degli anni successivi in quanto il servizio è stato sospeso per un totale di n. 83 giorni a causa della pandemia da Covid 19.

- *Nell'ultimo triennio non sono stati effettuati investimenti in relazione all'erogazione del servizio.*

4. QUALITÀ DEL SERVIZIO

La gestione del servizio è considerata soddisfacente.

5. OBBLIGHI CONTRATTUALI

Il servizio viene erogato nel rispetto di quanto previsto nel capitolato di appalto e sono rispettate le norme contrattuali.

6. CONSIDERAZIONI FINALI

Dalle verifiche effettuate si ritiene positiva la gestione del servizio pubblico locale in questione.